Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Via Agnone n. 68
96016 Lentini (SR)
C.F. 91007400897
tel. 095/901477 - 901505
fax 095/902690
web: www.consorzio10sr.it
email: protocollo@consorzio10sr.it
pec: protocollo@pec.consorzio10sr.it

LETTERA INVITO

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 del Codice dei Contratti di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria alla rete irrigua del sistema di interconnessione degli schemi Lentini-Ogliastro danneggiate dalle alluvioni verificatisi nell'ottobre 2018. da effettuarsi mediante sostituzione di alcuni tratti di condotta e manutenzione alle attrezzature dell'impianto di rilancio - Misura A/G.C.72 - CIG: 9512154DCA - CUP B67H21011250001

- Che il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa , mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017), è stato individuato quale "soggetto realizzatore" per l'esecuzione di tutte le attività necessarie alla realizzazione dei "**Lavori urgenti di manutenzione straordinaria alla rete irrigua del sistema di interconnessione degli schemi Lentini-Ogliastro danneggiate dalle alluvioni verificatisi nell'ottobre 2018. da effettuarsi mediante sostituzione di alcuni tratti di condotta e manutenzione alle attrezzature dell'impianto di rilancio - Misura A/G.C.72" .**

- Che la presente lettera invito è rivolta unicamente agli operatori economici che sono stati debitamente invitati, utilizzando l'apposita funzionalità della piattaforma telematica su cui è "caricata" la gara, per effettuare il confronto concorrenziale, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 63 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., nonché ai sensi degli articoli 36, comma 2, lettera c-*bis*) cosi per come modificato dall'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché dall'art. 51, comma 1, lettera a) sub 2.2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché nel pieno rispetto dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità e con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-*bis* del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e con le modalità di cui all'articolo 97, comma 2*bis* del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., invitando a partecipare numero cinque ditte specializzate nel settore (essendo il numero delle imprese invitate inferiore a dieci, non si applica l'istituto dell'offerta anomala previsto dall'art. 97, comma 8, del Codice dei Contratti);

- Che l'importo complessivo a misura dell'appalto posto a base della gara è di complessivi **Euro 402.931,26** oltre IVA, di cui **Euro 396.262,69** oltre IVA di lavori soggetti a ribasso ed **Euro 6.668,57** oltre IVA di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso;

- Che le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono:

OG 6 Classifica II	EURO 396.262,69	categoria prevalente a classificazione obbligatoria;
	EURO 6.668,57	Oneri attuazione piani di sicurezza;
Importo complessivo	EURO 402.931,26 oltre IVA	

- Che si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- Che è in ogni caso è facoltà della Stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto ai sensi dell'articolo 95, comma 12, del Codice dei Contratti, o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto;
- Che il concorrente rimane vincolato alla propria offerta per giorni 180 dalla data di scadenza di presentazione della stessa, salvo proroga per ulteriori 180 giorni su semplice richiesta dalla Stazione appaltante;
- Che in caso di più offerte uguali, si procederà immediatamente al sorteggio, ai sensi dell'articolo 77, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 e dell'articolo 4, comma 2, della L.R. 19 luglio 2019 n. 13;
- Che, fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle normative vigenti in materia e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto verrà stipulato mediante scrittura privata nel termine di giorni 20, **stante la necessità di concludere tutte le fasi, l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 240 giorni dall'affidamento, decorrenti dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'articolo 32, commi 8 e 9 del Codice dei Contratti. Le spese relative alla stipulazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario;**
- Che la stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti;
- Che nel caso in cui le comunicazioni antimafia, di cui all'articolo 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 diano esito positivo, il contratto è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% (dieci per cento) del valore maturato del contratto, salvo il maggiore danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti alla risoluzione;
- Che la stazione appaltante in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice dei Contratti, ovvero di recesso ai sensi dell'articolo 88, comma 4-*ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 110 del Codice dei Contratti;
- Che il presente invito non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Consorzio di Bonifica 10 Siracusa , mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017), che comunque si riserva il diritto di non affidare o ridurre la fornitura per sopravvenute esigenze istituzionali, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

- Oggetto dell'appalto: L'appalto consiste nell'esecuzione dei lavori di prolungamento della condotta dell'interconnessione esistente con un tratto di ml. 300 con condotta in PVC , attraversamento sub-alveo della condotta in PVC del Torrente Serravalle, Installazione di una elettropompa dell'impianto di Serravalle e ristrutturazione e messa a norma dell'intero impianto elettrico Serravalle.

- Luogo di esecuzione: Le opere ricadono nei Comuni di Lentini (SR) e Scordia (CT).

- Durata dei lavori: giorni **240** (duecentoquaranta) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori (compatibilmente con le misure governative adottate per il contenimento dell'emergenza sanitaria, qualora siano state disposte);

- Soggetti ammessi: sono ammessi a partecipare - purché in possesso dei relativi requisiti - i soggetti di cui all'art. 45, del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. Per i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni dell'art. 48 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- Avvalimento: è ammesso l'avvalimento nei termini, nei limiti e con le modalità di cui all'art. 89 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

- **Subappalto:** Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato alle procedure di gara del presente appalto o che rientrano in una delle prescrizioni normative previste dalla legge 6 settembre 2011, n. 159.

L'operatore economico concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo in conformità a quanto previsto dall'articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti così per come modificato dall'articolo 49 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazione in legge 29 luglio 2021, n. 108. L'indicazione dovrà fare riferimento alle categorie di lavoro perfettamente indicati nel Capitolato Speciale di Appalto. In mancanza di tali indicazioni qualunque successivo subappalto è vietato.

L'operatore economico indicato come subappaltatore, dovrà dimostrare il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti, nonché il possesso dell'iscrizione o della richiesta di iscrizione (antecedente alla data di scadenza della presentazione dell'offerta) alla *white list* presso la Prefettura di appartenenza per le categorie di lavorazioni di cui all'articolo 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all'anagrafe antimafia degli esecutori, istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.

Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, in deroga a quanto previsto dall'articolo 105, comma 2, del Codice dei Contratti, l'ammontare dell'eventuale subappalto, non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo dei lavori.

A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), del Codice dei Contratti, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidato a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché l'esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera, così per come previsto dall'articolo 105, comma 1, secondo e terzo periodo, per come modificato dall'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, dovrà garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che garantisce il contraente principale.

L'operatore economico concorrente e il sub appaltatore <u>sono responsabili in solido</u> nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto si subappalto, così per come previsto dall'articolo 105, comma 8, secondo e terzo periodo, per come modificato dall'articolo 49, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108.

L'operatore economico concorrente inoltre deve dichiarare se, eventualmente, intende avvalersi di noli a freddo per l'esecuzione dei lavori e indica l'elenco dei mezzi disponibili.

- **Requisiti minimi di partecipazione***:*

a) Possesso dei requisiti in ordine generale di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

b) Attestazione di qualificazione, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti il possesso della qualificazione per la categoria **OG 6** - classifica **II;**

- Modalità di partecipazione: gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire, tramite piattaforma telematica all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_consorziobonificasiciliaorientale, entro le ore

13:00:00 del giorno **10 gennaio 2023**, la seguente documentazione, pena la non accettazione della domanda:

a) **Allegato "A",** (dichiarazione articolo 80 del Codice dei Contratti). Eventuali correzioni dovranno essere confermate e sottoscritte.
b) **Allegato "B",** (dichiarazione protocollo legalità);
c) **Allegato "C",** (dichiarazione mancanza conflitto di interesse);
d) **Fotocopia leggibile del documento di identità**, in corso di validità, di colui che sottoscrive l'allegato "A" (art. 38, comma 3, DPR 445/2000).

Nonché tutti gli ulteriori documenti qui di seguito indicati e debitamente autenticati

Gli operatori economici dovranno seguire le istruzioni per il caricamento di tutta la documentazione prevista e contemplata nella presente lettera-invito e dall'allegato disciplinare telematico.

Sarà cura degli stessi operatori economici presentare tutta la documentazione in tempo utile, non potendo sollevare alcuna eccezione in merito qualora la stessa non sia depositata causa disguidi o inefficienze attribuibili a cause esterne al Consorzio di Bonifica 10 Siracusa , mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017).

Il tutto, caricato su piattaforma telematica all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_consorziobonificasiciliaorientale nella giornata e nell'ora su indicata agli operatori economici invitati alla presente procedura di aggiudicazione.

Anche la valutazione delle offerte pervenute, qualora l'Ente non garantisca la possibilità di partecipazione in sicurezza secondo i dettami posti dai DPCM governativi, sarà espletata in seduta interna non pubblica, presso la sede consortile di Via Siracusa, 25/C – 96100 Siracusa e verrà redatto apposito verbale, che sarà pubblicato sia sul sito istituzionale dell'Ente, sia sulla piattaforma telematica NET4MARKET.

Ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice dei Contratti e dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), tutte le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva e/o principale attraverso apposita PEC indicata dai concorrenti e il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato ai sensi del medesimo articolo 76, del Codice dei Contratti. Eventuali modifiche all'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile Unico del Procedimento, diversamente l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito della comunicazione. La validità dell'indirizzo PEC è indispensabile per la corretta ricezione delle comunicazioni inoltrate dalla Stazione Appaltante.

E' necessario che - in fase di registrazione/abilitazione - sia inserito nello spazio denominato "Email PEC" esclusivamente un indirizzo di posta elettronica certificata. L'inserimento/conferma - da parte dell'operatore economico - di un indirizzo PEC non corretto o di un indirizzo non PEC esonera la stazione appaltante da responsabilità derivanti dal mancato recapito delle comunicazioni inviate.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari, ai sensi dell'articolo 89, comma 9, del Codice dei Contratti.

Resta comunque stabilito, sin da ora, che la presentazione della candidatura e della seguente offerta, non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad una probabile e successiva procedura negoziata per l'affidamento di diversi altri lavori o della stessa tipologia.

- Altre Informazioni: Finanziamento del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Dipartimento delle politiche Europee ed Internazionali e Dello Sviluppo Rurale - Direzione Generale dello Sviluppo Rurale - DISR1 n. 0193778 del 2 maggio 2022, dell'importo complessivo di Euro 449.981,04, comprensivo di IVA e spese generali. per somme a

disposizione dell'amministrazione. A seguito della rivisitazione del progetto, aggiornato al prezziario regionale infrannuale 2022, il MIPAF, oggi MASAF, in attuazione all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni in legge 15 luglio 2022, n. 91, ha erogato un ulteriore importo di complessivi Euro 109.863,52, giusto decreto di finanziamento n. 0515146 del 12 ottobre 2022.

Pagamenti: Rata minima 80.000,00 dell'importo contrattuale, al netto delle ritenute pari allo 0,50%, così per come previsto dall'art. 29 del Capitolato Generale.

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, all'aggiudicatario verrà corrisposta una anticipazione pari al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale. L'erogazione dell'anticipazione sarà comunque subordinata alla costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa di importo pari alla stessa, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero di tale anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. Con Decreto 19/05/2020 n. 34 (cosidetto decreto rilancio), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio n. 77 in vigore dal 19 maggio 2020 che così recita…"*l'importo dell'anticipazione previsto dall'art. 35 comma 18 del decreto legislativo 18/04/2016 n. 50, può essere incrementato fino al 30% nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione dell'amministrazione*". L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione.

L'anticipazione sarà revocata se l'esecuzione dei lavori non procederà secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite saranno dovuti gli interessi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera a) del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni in legge 28 marzo 2022, n. 25, è prevista la clausola della "revisione prezzi", così per come indicato dall'articolo 106, comma 1, primo periodo, del Codice dei Contratti, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei Contratti, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, verranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al 5% rispetto al prezzo rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 5% e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza, e comunque nel limite delle risorse di cui al comma 7, del medesimo articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.

Ai sensi dell'articolo 32, comma 14, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., il contratto di appalto verrà stipulato mediante scrittura privata.

- Disponibilità documentazione ed informazioni: la presente lettera-invito ed i relativi allegati, nonché gli elaborati progettuali, sono disponibili e possono essere scaricati direttamente sia dal sito istituzionale del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017), sia dalla piattaforma telematica all'indirizzo
https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_consorziobonificasiciliaorintale.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, non è prevista nessuna garanzia provvisoria.

Inoltre, all'atto della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare:

- una garanzia definitiva nella misura di cui all'articolo 103 del Codice dei Contratti, e con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice dei Contratti. La garanzia, ai sensi dell'articolo 103, comma 4, del Codice dei Contratti, dovrà prevedere, espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957,

comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia, entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice dei Contratti;

Ai sensi dell'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 e della deliberazione dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici del 22 dicembre 2015, n. 163, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 49 del 29 febbraio 2016, i concorrenti dovranno produrre **attestazione di pagamento**, in originale di **Euro 35,00 (euro trentacinque virgola zero)** a favore dell'**Autorità per la vigilanza dei Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture**; a tal fine si segnala che la causale del pagamento, **a pena di esclusione dalla gara**, deve riportare esclusivamente il codice fiscale del partecipante ed il **CIG** che identifica la procedura che, per il presente appalto, è il seguente: **9512154DCA** e che il pagamento può essere effettuato:

- **mediante versamento on-line** al "Portale dei pagamenti di ANAC" all'indirizzo https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac?redirect=%2Fper-le-imprese seguendo le istruzioni disponibili sul portale;
- mediante versamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini.

All'indirizzo https://www.lottomaticaitalia.it/servizi/homepage.html è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te". Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento costituisce **causa di esclusione** dalla procedura di gara.

I concorrenti devono essere in possesso di attestazione di qualificazione per l'esecuzione dei lavori da realizzare, rilasciata da società di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, che ne documenti la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, e devono comprovare la certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, riportata nell'attestazione rilasciata dalla suddetta SOA. I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni indicate nell'articolo 84 del Codice dei Contratti e nell'articolo 61, comma 2, del Regolamento di Esecuzione.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi ordinari di tipo orizzontale indicati all'articolo 48, comma 1, del Codice dei Contratti, i requisiti economico-finanziari e tecnico organizzativi richiesti devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40% (quaranta per cento).
La restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% (dieci per cento) di quanto richiesto all'intero raggruppamento.
I requisiti relativi alle lavorazioni riconducibili alla categoria prevalente, possono essere assunte da un raggruppamento di tipo orizzontale, costituendo un raggruppamento di tipo misto.
L'impresa mandataria, in ogni caso, ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento di Esecuzione, dovrà possedere i requisiti in misura maggioritaria.
Per i raggruppamenti temporanei, le aggregazioni di imprese di rete e per i consorzi di tipo verticale, indicati all'articolo 48, comma 6, del Codice dei Contratti, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti della categoria prevalente devono essere posseduti dalla capogruppo-mandataria.

In attuazione dei disposti dell'articolo 89 del Codice dei Contratti, il **concorrente** singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete, ai sensi dell'articolo 45, del Codice dei Contratti, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed

organizzativo, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto. Ai fini di quanto sopra, in sede di domanda di partecipazione, dovrà essere fornita tutta la documentazione prevista all'articolo 89, comma 1, del Codice dei Contratti.

Il **concorrente e l'impresa ausiliaria** sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.
È consentito l'utilizzo, mediante avvalimento, di più attestati di qualificazione per la categoria dei lavori OG 6 per il raggiungimento della classificazione richiesta.
Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Resta certo, inconfutabilmente, sotto l'aspetto del possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione ad una procedura di gara, e la giurisprudenza sul punto è abbastanza chiara, che "la possibilità di ricorrere a soggetti ausiliari da parte di concorrenti carenti del requisito richiesto, presuppone che i requisiti mancanti siano dagli ausiliari **integralmente e autonomamente posseduti**", e va pertanto escluso chi si avvale di imprese ausiliarie a sua volta prive del requisito richiesto dal bando di gara, nella misura sufficiente ad integrare il proprio requisito di qualificazione mancante. Tutto ciò in quanto, pur essendo pacifico in giurisprudenza il carattere generalizzato dell'istituto dell'avvalimento, finalizzato a favorire la massima partecipazione nelle gare di appalto e la effettività della concorrenza secondo i principi di rilievo comunitario, tale istituto deve essere pur sempre contemperato con la esigenza di assicurare idonee garanzie alla S.A. per una corretta esecuzione degli appalti.

L'operatore economico concorrente deve produrre i seguenti documenti:

- Domanda di partecipazione, sottoscritta digitalmente dal **legale rappresentante del concorrente**. Alla domanda, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta digitalmente anche da un **procuratore del legale rappresentante** e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura. Si precisa che nel caso di concorrente costituito o costituendo in raggruppamento o consorzio, la domanda deve essere sottoscritta digitalmente da tutti i partecipanti il raggruppamento o consorzio;

- "PASSOE" di cui all'articolo 2, comma 3.2, della delibera dell'Autorità di vigilanza n. 111 del 20 dicembre 2012.
- "DGUE" reso ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del Codice dei Contratti.
- Allegato "A" (dichiarazione articolo 80 e altre dichiarazioni);
- Allegato "B" (dichiarazione protocollo di legalità);
- Allegato "C" (dichiarazione mancanza conflitto di interesse)

- In caso di avvalimento, ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei Contratti, il concorrente deve allegare alla domanda di partecipazione:

a) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta nelle forme e modalità specificate per la domanda di partecipazione, **attestante** che intende ricorrere all'istituto dell'avvalimento, per dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti necessari alla partecipazione alla gara, con esclusione dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti. La **dichiarazione** deve specificare i requisiti per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indicare l'impresa ausiliaria;
b) **dichiarazione sostitutiva** rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale e/o dell'attestazione di qualificazione ovvero copia autenticata dell'attestazione di qualificazione posseduta dall'impresa ausiliaria;
c) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria **attestante** il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
d) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria con cui quest'ultima **si obbliga** verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

e) **dichiarazione sostitutiva** sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria che **attesta** che quest'ultima non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45, del Codice dei Contratti, ed **elenca** - al fine di consentire di verificare che il concorrente non si trovi in situazioni di collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alla gara - le imprese (***denominazione, ragione sociale e sede***) rispetto alle quali, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, l'impresa ausiliaria si trova in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato ***(nel caso tali situazioni non sussistano la dichiarazione dovrà attestare espressamente tale insussistenza; la mancanza di tale elenco o espressa dichiarazione negativa comporta l'esclusione dalla gara)***;

f) **originale o copia autentica del contratto,** stipulato secondo le modalità prescritte dall'articolo 89, comma 1, del Codice dei Contratti, con le modalità di cui all'articolo 88, comma 1, del Regolamento di Esecuzione, in virtù del quale l'impresa ausiliaria **si obbliga,** nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, **dichiarazione sostitutiva attestante** il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base della gara di cui all'articolo 89, comma 5, del Codice dei Contratti;

g) **è ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.** L'ausiliario non può avvalersi, a sua volta, di altro soggetto.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, ultimo periodo, del Codice, il contratto di avvalimento deve contenere, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

- Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii., oppure per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente **attesta,** indicandole specificamente, di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo **80** del Codice dei Contratti, e perfettamente indicati nell'Allegato "A" della presente lettera-invito:

È prevista l'accettazione e la sottoscrizione delle *Clausole di Autotutela* di cui al Protocollo di Legalità "Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" stipulato in data 12 Luglio 2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL, ai sensi dell'art. 83*bis*, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, **secondo l'apposito format (allegato "B") prodotto dalla Stazione appaltante**. Il mancato rispetto dei protocolli di legalità, costituisce **causa di esclusione** dalla presente procedura di gara o di risoluzione contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 *("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione")*, i concorrenti dovranno produrre apposita dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000:

- di avere preso visione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 17 del 28 aprile 2022, di avere preso visione del Codice di Comportamento Integrativo inserito all'interno del medesimo Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e di rispettare e far rispettare tutte le disposizioni normative, etiche e morali ivi contenute. Detto Piano è visionabile e scaricabile presso il sito web www.consorziobonifica6enna.it alla Sezione "Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Corruzione";
- È fatto obbligo, del rilascio di una dichiarazione di assenza di conflitto d'interesse, di cui dell'articolo 42, comma 2, del Codice dei Contratti, singolarmente da parte dal titolare effettivo l'impresa concorrente e da tutti i componenti che concorrono a qualificare l'impresa partecipante (direttore tecnico, socio di maggioranza ecc., secondo la conformazione societaria), da prodursi nell'apposito "format" (allegato "C") prodotto dalla Stazione appaltante.

Si precisa inoltre che:

a) le attestazioni di cui sopra, devono essere rese dal titolare e direttore tecnico - per le imprese individuali; per il socio e direttore tecnico - per le società in nome collettivo; per i soci accomandatari e direttore tecnico - per le società in accomandita semplice; per le altre società -

amministratori muniti di poteri di rappresentanza, direttore tecnico, socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (articolo 80, comma 3, del Codice dei Contratti), nonché per i cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione della presente lettera-invito. Qualora non siano in condizione di rendere la richiesta attestazione, il legale rappresentante del concorrente può presentare una dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui affermi **"per quanto di sua conoscenza",** del possesso dei requisiti richiesti;
b) nel caso di raggruppamenti temporanei [ex articolo 45, comma 2, lettera d), del Codice dei Contratti], consorzi ordinari [ex articolo 45, comma 2, lettera e), del Codice dei Contratti], aggregazioni di imprese di rete [ex articolo 45, comma 2, lettera f), del Codice dei Contratti] e GEIE [ex articolo 45, comma 2, lettera g), del Codice dei Contratti], devono essere rese da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
c) nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili [ex articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del Codice dei Contratti], devono essere rese anche dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.
Nel caso di consorzi cooperativi e artigiani - dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati, vige il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di aggiudicazione i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;
Nel caso di consorzi stabili - dichiarazione che indichi per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati, vige il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma. In caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione dei lavori non possono essere diversi da quelli indicati;
Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito - mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e della quota di partecipazione al raggruppamento, corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente;
Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituito - dichiarazioni rese da ogni concorrente, attestanti:
a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di lavori pubblici con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
c) la quota di partecipazione al raggruppamento corrispondente alla percentuale di lavori che verranno eseguiti da ciascun concorrente, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti di cui all'articolo 92 del Regolamento di Esecuzione, nonché l'impegno ad eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto nella percentuale corrispondente.

Si precisa inoltre che, costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-*bis*, commi 1 e 2-*bis*, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1 giugno 2015. Il presente articolo non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare quanto dovuto in termini di sorte capitale, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta.

La Stazione appaltante escluderà l'operatore economico in qualunque momento della procedura di gara, qualora risulti che lo stesso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice dei Contratti;
La Stazione appaltante escluderà l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei Contratti, ma nell' ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi, ovvero abbia riconosciuto

l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato o, al comma 5, dell'articolo 80 del Codice dei Contratti, qualora l'operatore abbia provato di avere risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di avere adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo, e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti, la stazione appaltante potrebbe giudicare che le misure adottate dal concorrente risultano sufficienti. E l'operatore economico non sarà escluso dalla procedura di appalto.
L'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8, dell'articolo 80 del Codice dei Contratti, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione ovvero se non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.
Le cause di esclusione previste dall'articolo 80, del Codice dei Contratti, non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca, ai sensi dell'articolo 12-*sexies* del decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito con modificazioni, in legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
In caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'ANAC se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave, in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione e ne dispone l'iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del Codice dei Contratti, fino a due anni, decorsi i quali l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

- Produzione dell'Offerta Economica
Il concorrente, **pena l'esclusione dalla gara**, dovrà operare a Sistema formulando una offerta economica, secondo le disposizioni contenute nel Disciplinare Telematico.

L'offerta economica dovrà indicare il ribasso percentuale fino ad un massimo di 4 (quattro) cifre decimali, calcolato sull'importo complessivo posto a base della gara. La piattaforma telematica procederà, in automatico, all'arrotondamento alla quarta cifra decimale, procedendo ad arrotondare all'unità superiore, qualora la quinta cifra sia pari o superiore a cinque. Il concorrente dovrà digitare la percentuale di ribasso offerta e poi caricare il PDF generato dal sistema, che contiene il ribasso offerto, firmato digitalmente.

Inoltre l'offerta economica dovrà contenere, **a pena esclusione**, l'indicazione dei propri costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del Codice dei Contratti.

Non è possibile inserire offerte plurime, condizionate o in aumento rispetto all'importo posto a base della gara.

Il tutto, dovrà essere caricato su piattaforma telematica all'indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_consorziobonificasiciliaorientale entro le ore **13:00:00** del giorno **10 gennaio 2023**.

La prima seduta, in via telematica, avrà luogo presso la sede del Consorzio di Bonifica 10 Siracusa - Via Siracusa, 25/C - Siracusa - il giorno **12 gennaio 2023** alle ore **11:00**, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti (compatibilmente con le misure adottate per il contenimento dell'emergenza sanitaria). Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi. Le eventuali successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede e sempre al medesimo orario del giorno che sarà comunicato ai concorrenti a mezzo email/posta elettronica certificata, almeno 5 giorni prima della data fissata.

Ai sensi dell'articolo 76, comma 5, del Codice dei Contratti e dell'articolo 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, tutte le comunicazioni di rito verranno effettuate in via esclusiva e/o principale attraverso apposita PEC indicata dai concorrenti e il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato ai sensi del medesimo articolo 76, del Codice dei Contratti.
Resta comunque stabilito, sin da ora, che la presentazione della candidatura e della seguente offerta, non genera alcun diritto o automatismo di partecipazione ad una probabile e successiva procedura negoziata per l'affidamento di diversi altri lavori o della stessa tipologia.
Per tutto quanto il resto qui non indicato, rimangono in vigore le indicazioni normative adottate in materia di appalti pubblici.

- Definizione delle controversie: tutte le controversie derivanti dalla presente procedura di gara e/o dall'eventuale contratto sottoscritto fra le parti sono deferite alla competenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia - Sezione di Catania - Via Istituto Sacro Cuore, 22 - 95125 Catania.

- Trattamento dei dati personali: i dati raccolti saranno trattati ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, modificato dal regolamento UE n. 679/2016 e recepito con d.lgs. 101/2018, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento e di quelli ad esso connessi.

- Responsabile del Procedimento: Geom. Corrado Montoneri.
telefono: 340-8588793
e-mail: protocollo@consorzio10sr.it

Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Corrado Montoneri